

e del consiglio dell'esperto in materia prof. Caporali, già designato dal Consiglio di amministrazione con la ricordata delibera in data 15 dicembre 1955.

Dello stato attuale nulla è dato prevedere in merito al tempo - certo non inferiore al semestre - necessario per l'approvazione della legge da parte del Parlamento - Anche per quanto concerne le modalità di indennizzo e, quindi, prematura fare delle previsioni, sebbene possa ritenersi che le norme dovrebbero essere quelle previste dalla nota legge 29 ottobre 1954, n. 1050, sugli indennizzi per risarcimento danni di guerra.

Il Direttore generale, vista la suesposta relazione del Servizio Patrimoniale, sottopone quanto in essa contenuto al Comitato permanente per le determinazioni di sua competenza.

Il Comitato prende atto concordando.

3- Disponibilità liquide in Egitto -

Il Direttore generale ricorda che le disponibilità provenienti dalla vendita del Palazzo di Schubra in Egitto furono deposti